

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI SETTEMBRE ●●

16 MERCOLEDÌ

INPS

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fiscalmente imponibile derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Le aliquote contributive dovute per il 2015 alla Gestione separata, dopo le modifiche apportate con la legge n. 11 del 27-2-2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28-2-2015) che ha convertito il decreto legge n. 192 del 31-12-2014 («Milleproroghe»), sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% (invariata rispetto al 2014) per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 30,72% (nel 2014 era 28,72%) per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 23,5% (nel 2014 era 22%) per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012 consultabili sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla Gestione separata Inps sono stati ultimamente interessati da diversi interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l'art. 1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 27-12-2013 (*Supplemento ordinario* n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27-12-2013), cosiddetta legge di stabilità per il 2014.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il model-

lo F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (65% in certi casi) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 65% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

19 SABATO

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di luglio (contribuenti mensili) o al 2° trimestre 2015 (contribuenti trimestrali);
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di luglio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, la sesta rata dell'Iva a saldo per il 2014 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2015 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti interessati dagli studi di settore (anche indirettamente) che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, le imposte dovute in base al modello Unico 2015 con la maggiorazione dello 0,4%;
- i contribuenti che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2015, non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dello 0,5% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo,

istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 3-9-2015) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011 e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

20 DOMENICA

QUOTE LATTE

Registrazione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti riconosciuti di latte vaccino crudo (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono entro oggi registrare nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) i quantitativi acquistati direttamente dai produttori di latte nel mese precedente, con l'indicazione del tenore di materia grassa; tale obbligo riguarda anche i produttori che eseguono la vendita diretta e la trasformazione in azienda del latte crudo raccolto.

I dati inseriti possono essere rettificati entro il giorno 15 del mese successivo. Si veda al riguardo, oltre ai numerosi articoli fino qui pubblicati, tra i quali quello riportato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 12, il decreto Mipaaf n. 2337 del 7-4-2015 (www.politicheagricole.it), in corso di registrazione alla Corte dei Conti, emanato in applicazione dell'art. 151 del regolamento UE n. 1308/2013 del 17-12-2013.

21 LUNEDÌ

MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO E ORDINARIO

Presentazione dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Coloro che nel corso del 2014 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail, devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta utilizzando le due versioni del modello 770/2015:

- il modello 770/2015 Semplificato, nel quale sono di fatto contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e occasionali;
- il modello 770/2015 Ordinario, riservato a particolari categorie di sostituti d'imposta quali, ad esempio, i soggetti che effettuano ritenute su dividendi.

Entrambi i modelli vanno presentati entro oggi in forma autonoma, non essendo possibile comprenderli nella dichiarazione unificata modello Unico 2015, avvalendosi esclusivamente dell'invio telematico. Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei relativi modelli consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che il termine, già previsto per il 31 luglio scorso, è stato differito a oggi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28-7-2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30-7-2015).

CERTIFICAZIONE UNICA 2015 PER COMPENSI 2014

Invio telematico. I sostituti d'imposta che, avendo corrisposto nel 2014 redditi non dichiarabili con il modello 730 (come quelli di lavoro autonomo non occasionale), non hanno trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 9-3-2015 i dati contenuti nelle certificazioni uniche rilasciate agli interessati, possono provvedervi entro oggi senza applicazione di sanzioni.

Si vedano al riguardo il comunicato stampa del 12-2-2015 e le circolari n. 6/E del 19-2-2015 e n. 26/E del 7-7-2015 dell'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La nuova certificazione unica 2015, con relative istruzioni per la compilazione, è reperibile sempre sul sito più sopra richiamato.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento ritenute Irpef 2014 e irregolarità modello 770/2014. Come ormai noto, i contribuenti che per qualsiasi motivo non hanno rispettato i termini per il versamento di tributi o la presentazione di denunce possono avvalersi del cosiddetto «ravvedimento operoso» per regolarizzare la situazione beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie.

Il ravvedimento è possibile sempreché la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.

Pertanto, entro oggi possono avvalersi del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione a un ottavo del minimo, i sostituti d'imposta, che presentano telematicamente, sempre entro oggi, i modelli 770/2015 Semplificato e Ordinario per l'anno d'imposta 2014, i quali non hanno versato, in tutto o in parte entro i termini di legge, le ritenute alla fonte operate nel corso dell'anno 2014, ovvero hanno presentato i modelli 770/2014 con dati infedeli.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

25 VENERDÌ ENPAIA

Denuncia e versamento contributi.

I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite Mav bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di agosto.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della UE), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più pos-

sibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2.

A cura di
Paolo Martinelli

V Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.